

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 128

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49° anno

1° giugno 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2006/C 128/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 128/02	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾	2
2006/C 128/03	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	11
2006/C 128/04	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	15
2006/C 128/05	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	18
2006/C 128/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4246 — Merrill Lynch/Farallon/Barceló/Playa) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	21
2006/C 128/07	Pubblicità ex-post delle sovvenzioni di Eurostat nel 2005	22
2006/C 128/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4179 — Huntsman/Ciba Specialty Chemicals) ⁽¹⁾	23
2006/C 128/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4226 — DSGI/Fotovista) ⁽¹⁾	24
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Comitato misto SEE	
2006/C 128/10	Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE	25

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Autorità di vigilanza EFTA

2006/C 128/11	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] 27
---------------	---

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni***Commissione**

2006/C 128/12	Invito a presentare proposte DG EAC/36/2006 — Cooperazione UE-SU nei settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale — Programma Atlantis (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies — Attività di collegamento transatlantico e di reti accademiche per la formazione e gli studi integrati) — Avviso di pubblicazione di un invito a formulare proposte su Internet 31
---------------	--

2006/C 128/13	IS-Reykjavík: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] per la prestazione di servizi aerei di linea sulle rotte: 1. Gjögur-Reykjavík v.v. — 2. Bíldudalur-Reykjavík v.v. — 3. Sauðárkrúkur-Reykjavík v.v. — 4. Grímsey-Akureyri v.v. — 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. — 6. Höfn-Reykjavík v.v. 33
---------------	---

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

31 maggio 2006

(2006/C 128/01)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2868	SIT	tolar sloveni	239,65
JPY	yen giapponesi	144,32	SKK	corone slovacche	37,770
DKK	corone danesi	7,4578	TRY	lire turche	2,0039
GBP	sterline inglesi	0,68590	AUD	dollari australiani	1,6953
SEK	corone svedesi	9,2757	CAD	dollari canadesi	1,4107
CHF	franchi svizzeri	1,5600	HKD	dollari di Hong Kong	9,9826
ISK	corone islandesi	92,33	NZD	dollari neozelandesi	2,0141
NOK	corone norvegesi	7,8155	SGD	dollari di Singapore	2,0284
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 216,93
CYP	sterline cipriote	0,5750	ZAR	rand sudafricani	8,5459
CZK	corone ceche	28,208	CNY	renminbi Yuan cinese	10,3186
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2650
HUF	fiorini ungheresi	262,09	IDR	rupia indonesiana	11 909,33
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,672
LVL	lats lettone	0,6960	PHP	peso filippino	68,072
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,6750
PLN	zloty polacchi	3,9367	THB	baht thailandese	49,051
RON	leu rumeni	3,5400			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas

(2006/C 128/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 26:1997 Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario equipaggiati con bruciatore atmosferico EN 26:1997/A1:2000 EN 26:1997/AC:1998	— Nota 3	 Data scaduta (30.4.2001)
CEN	EN 30-1-1:1998 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Generalità EN 30-1-1:1998/A1:1999 EN 30-1-1:1998/A2:2003 EN 30-1-1:1998/A3:2005 EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (30.9.1999) Data scaduta (29.2.2004) Data scaduta (31.12.2005)
CEN	EN 30-1-2:1999 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill	—	
CEN	EN 30-1-3:2003 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con piano di cottura in vetro-ceramica EN 30-1-3:2003/AC:2004	—	
CEN	EN 30-1-4:2002 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori	—	
CEN	EN 30-2-1:1998 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità EN 30-2-1:1998/A1:2003 EN 30-2-1:1998/A2:2005 EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004	— Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (31.3.2004) Data scaduta (31.10.2005)
CEN	EN 30-2-2:1999 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill	—	

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 88:1991 Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori a gas per pressione di entrata non maggiore di 200 mbar EN 88:1991/A1:1996	— Nota 3	 Data scaduta (31.12.1996)
CEN	EN 89:1999 Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari EN 89:1999/A1:1999 EN 89:1999/A2:2000	— Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (30.4.2000) Data scaduta (28.2.2001)
CEN	EN 125:1991 Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas — Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento EN 125:1991/A1:1996	— Nota 3	 Data scaduta (31.12.1996)
CEN	EN 126:2004 Dispositivi multifunzionali per apparecchi a gas	EN 126:1995	Data scaduta (30.9.2004)
CEN	EN 161:2001 Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas	EN 161:1991	Data scaduta (31.5.2002)
CEN	EN 203-1:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Prescrizioni di sicurezza	EN 203-1:1992	31.12.2008
CEN	EN 203-2-1:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-1: Requisiti specifici — Bruciatori aperti e wok	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-3:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-3: Requisiti specifici — Pentole di cottura	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-4:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-4: Requisiti specifici — Friggitrici	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-6:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-6: Requisiti specifici — Generatori di acqua calda per bevande	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-8:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-8: Requisiti specifici — Brasiere e cuoci-paëlla	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-9:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-9: Requisiti specifici — Piani di lavoro con bruciatori	EN 203-2:1995	31.12.2008

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 257:1992 Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas EN 257:1992/A1:1996	— Nota 3	 Data scaduta (31.12.1996)
CEN	EN 297:1994 Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW EN 297:1994/A2:1996 EN 297:1994/A3:1996 EN 297:1994/A5:1998 EN 297:1994/A6:2003 EN 297:1994/A4:2004	— Nota 3 Nota 3 Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (30.11.1996) Data scaduta (30.4.1997) Data scaduta (31.12.1998) Data scaduta (30.9.2003) Data scaduta (30.4.2005)
CEN	EN 298:2003 Sistemi automatici di comando e di sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore	EN 298:1993	30.9.2006
CEN	EN 303-3:1998 Caldaie per riscaldamento — Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Assemblaggio di un corpo caldaia con un bruciatore ad aria soffiata EN 303-3:1998/A2:2004	— Nota 3	 Data scaduta (31.10.2004)
CEN	EN 377:1993 Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali EN 377:1993/A1:1996	— Nota 3	 Data scaduta (31.1.1997)
CEN	EN 416-1:1999 Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico — Sicurezza EN 416-1:1999/A1:2000 EN 416-1:1999/A2:2001 EN 416-1:1999/A3:2002	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (30.4.2001) Data scaduta (31.1.2002) Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 419-1:1999 Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Sicurezza EN 419-1:1999/A1:2000 EN 419-1:1999/A2:2001 EN 419-1:1999/A3:2002	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (30.4.2001) Data scaduta (31.1.2002) Data scaduta (30.6.2003)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 437:2003 Gas di prova — Pressioni di prova — Categorie di apparecchi	EN 437:1993	Data scaduta (30.11.2003)
CEN	EN 449:2002 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di evacuazione dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva)	EN 449:1996	Data scaduta (31.5.2003)
CEN	EN 461:1999 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento non domestici con portata termica nominale non maggiore di 10 kW non raccordabili a condotto di scarico EN 461:1999/A1:2004	— Nota 3	Data scaduta (30.9.2004)
CEN	EN 483:1999 Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo C di portata termica nominale non maggiore di 70 kW EN 483:1999/A2:2001	— Nota 3	Data scaduta (31.1.2002)
CEN	EN 484:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Fornelli indipendenti, compresi quelli con grill, per uso all'aperto	—	
CEN	EN 497:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Bruciatori multiuso, con supporti integrati, per uso all'aperto	—	
CEN	EN 498:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Barbecues per uso all'aperto	—	
CEN	EN 509:1999 Apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione EN 509:1999/A1:2003 EN 509:1999/A2:2004	— Nota 3 Nota 3	Data scaduta (31.12.2003) Data scaduta (30.6.2005)
CEN	EN 521:2006 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore del GPL	EN 521:1998	31.8.2006
CEN	EN 525:1997 Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con portata termica nominale non maggiore di 300 kW	—	
CEN	EN 549:1994 Materiali in gomma per dispositivi di tenuta e diaframmi per apparecchi a gas e relativi equipaggiamenti	EN 279:1991 EN 291:1992	Data scaduta (31.12.1995)
CEN	EN 613:2000 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione EN 613:2000/A1:2003	— Nota 3	Data scaduta (31.10.2003)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 621:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas con portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione EN 621:1998/A1:2001	— Nota 3	Data scaduta (31.3.2002)
CEN	EN 624:2000 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti (GPL) — Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti	—	
CEN	EN 625:1995 Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Prescrizioni specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle caldaie combinate con portata termica nominale non maggiore di 70 kW	—	
CEN	EN 656:1999 Caldaie per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW	—	
CEN	EN 676:2003 Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata	EN 676:1996	Data scaduta (29.2.2004)
CEN	EN 677:1998 Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Requisiti specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW	—	
CEN	EN 732:1998 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto — Refrigeratori ad assorbimento	—	
CEN	EN 751-1:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta anaerobici	—	
CEN	EN 751-2:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta non indurenti	—	
CEN	EN 751-3:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia e con acqua calda — Nastri di PTFE non sintetizzato EN 751-3:1996/AC:1997	—	

OEN (¹)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 777-1:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema D, sicurezza	—	
	EN 777-1:1999/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.8.2001)
	EN 777-1:1999/A2:2001	Nota 3	Data scaduta (31.1.2002)
	EN 777-1:1999/A3:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 777-2:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema E, sicurezza	—	
	EN 777-2:1999/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.8.2001)
	EN 777-2:1999/A2:2001	Nota 3	Data scaduta (31.1.2002)
	EN 777-2:1999/A3:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 777-3:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema F, sicurezza	—	
	EN 777-3:1999/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.8.2001)
	EN 777-3:1999/A2:2001	Nota 3	Data scaduta (31.1.2002)
	EN 777-3:1999/A3:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 777-4:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema H, sicurezza	—	
	EN 777-4:1999/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.8.2001)
	EN 777-4:1999/A2:2001	Nota 3	Data scaduta (31.1.2002)
	EN 777-4:1999/A3:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 778:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas con portata termica, riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione	—	
	EN 778:1998/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2002)
CEN	EN 1020:1997 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas, di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione	—	
	EN 1020:1997/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2002)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 1106:2001 Rubinetti a comando manuale per apparecchi utilizzatori a gas	—	
CEN	EN 1196:1998 Generatori di aria calda a gas per uso domestico e non domestico — Requisiti supplementari per generatori di aria calda a condensazione	—	
CEN	EN 1266:2002 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione muniti di ventilatore per facilitare l'alimentazione di aria e/o l'evacuazione dei prodotti della combustione EN 1266:2002/A1:2005	— Nota 3	 Data scaduta (28.2.2006)
CEN	EN 1319:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW EN 1319:1998/A2:1999 EN 1319:1998/A1:2001	— Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (29.2.2000) Data scaduta (31.3.2002)
CEN	EN 1458-1:1999 Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Sicurezza	—	
CEN	EN 1458-2:1999 Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 1596:1998 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Generatori d'aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convezione forzata, mobili e portatili EN 1596:1998/A1:2004	— Nota 3	 Data scaduta (30.9.2004)
CEN	EN 1643:2000 Sistemi di taratura per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas	—	
CEN	EN 1854:1997 Dispositivi di sorveglianza di pressione per bruciatori ed apparecchi a gas EN 1854:1997/A1:1998	— Nota 3	 Data scaduta (31.5.1999)
CEN	EN 12067-1:1998 Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Dispositivi pneumatici EN 12067-1:1998/A1:2003	— Nota 3	 Data scaduta (31.10.2003)

OEN (¹)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 12067-2:2004 Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas e apparecchi a gas — Parte 2: Dispositivi elettronici	—	
CEN	EN 12078:1998 Regolatori di pressione a punto zero per bruciatori a gas e apparecchi a gas	—	
CEN	EN 12244-1:1998 Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata nominale termica non maggiore di 20 kW — Sicurezza	—	
CEN	EN 12244-2:1998 Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 12309-1:1999 Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Sicurezza	—	
CEN	EN 12309-2:2000 Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 12669:2000 Generatori di aria calda alimentati a gas, per l'utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare di ambienti non domestici	—	
CEN	EN 12752-1:1999 Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Sicurezza	—	
CEN	EN 12752-2:1999 Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 12864:2001 Regolatori di pressione a taratura fissa, con pressione massima regolata non maggiore di 200 mbar, con portata non maggiore di 4 kg/h, e loro dispositivi di sicurezza associati per butano, propano o loro miscele	—	
	EN 12864:2001/A1:2003	Nota 3	Data scaduta (31.3.2004)
	EN 12864:2001/A2:2005	Nota 3	Data scaduta (28.2.2006)
CEN	EN 13278:2003 Apparecchi di riscaldamento indipendenti, a gas, a focolare aperto	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 13611:2000 Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Requisiti generali EN 13611:2000/A1:2004	— Nota 3	Data scaduta (30.6.2005)
CEN	EN 13785:2005 Regolatori di portata non maggiore di 100 kg/h, con pressione d'uscita nominale non maggiore di 4 bar, differenti da quelli considerati in EN 12864 e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano e loro miscele	—	
CEN	EN 13786:2004 Invertitori automatici, con pressione massima d'uscita non maggiore di 4 bar e di portata non maggiore di 100 kg/h e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano o loro miscele	—	
CEN	EN 14543:2005 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Apparecchi di riscaldamento da patio — Apparecchi di riscaldamento de patio non raccordabili a condotto di scarico dei fumiper uso all'aperto e in spazi ventilati	—	

⁽¹⁾ ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 4 92 94 42 00; fax (33) 4 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3 In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

— Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 128/03)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

EXAIRETIKO PARTHENO ELAIOLADO «TROIZINIA»

N. CE: EL/0206/24.9.2001

DOP (X) IGP (.)

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea ⁽¹⁾.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero dello sviluppo rurale e dei prodotti alimentari
Direzione agricoltura biologica
Divisione prodotti DOP — IGP — STG
Indirizzo: Acharnon 29, GR-101 76, Atene
Tel. (30) 210 823 20 25
Fax (30) 210 882 12 41
E-mail: yg3popge@otenet.gr.

2. Richiedente

Nome: «Omada paragagon elaioladou Troizinias» («Consorzio dei produttori di olio di oliva di Troizinia»), società di diritto civile senza scopo di lucro
Indirizzo: Galatas Troizinias — GR-180 20
Tel. (30) 22980 26 140
Fax (30) 22980 22 602
E-mail: rastoni@hol.gr.
Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto

Classe 1.5: Materie grasse — Olio extravergine di oliva

4. Descrizione del disciplinare

(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: Exairetiko partheno elaiolado «Troizinia»

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

4.2. Descrizione:

Olio extravergine di oliva, prodotto esclusivamente con olive della varietà Manaki oppure anche con olive della varietà Koronéiki (in quantità non superiore al 50 % del totale).

Caratteristiche organolettiche:

- colore: giallo — giallo verdastro, a seconda della maturità delle olive al momento della raccolta,
- sapore: gradevole, con un fondo dolce o amaro (l'amaro diminuisce gradualmente dopo qualche mese),
- aroma: predomina il fruttato caratteristico del frutto appena raccolto.

4.3. Zona geografica:

È delimitata dai confini amministrativi della zona di Troizinia, dove si coltivano gli olivi e si produce l'olio di oliva, in particolare:

- a) il demo di Methana, che comprende Methana e i distretti comunali di Kounoupitsa, Kypseli e Megalochori;
- b) il demo dell'isola di Poros;
- c) il demo di Troizinia, che comprende Galatas e i distretti comunali di Ano Fanari, Dryopi, Karatzas, Taktikoupoli e Troizinia.

4.4. Prova dell'origine:

Le attività di produzione, trasformazione, imballaggio e imbottigliamento si svolgono nella zona geografica delimitata. I produttori provvedono a iscrivere i propri oliveti in un registro che viene regolarmente aggiornato; anche gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento sono iscritti in appositi registri. I registri sono tenuti e aggiornati dalla direzione Sviluppo rurale. Ogni anno, inoltre, vengono diffusi i dati relativi ai quantitativi di olive trasformate e di olio di oliva prodotto. Tutti gli operatori coinvolti sono quindi iscritti nei relativi registri e sono sottoposti ad accurati controlli intesi a verificare l'adempimento dei rispettivi obblighi: viene così garantita la piena tracciabilità del prodotto.

4.5 Metodo di ottenimento:

a) Tecniche colturali di produzione delle olive

Il terreno subisce una lavorazione meccanica senza impiego di erbicidi.

L'irrigazione è praticata sul 25 % degli oliveti (con tubi di gomma, con impianti goccia a goccia o per aspersione).

Negli oliveti di Troizinia un'adeguata potatura, effettuata in maniera razionale e nella stagione giusta, abbinata alla corretta irrigazione e concimazione delle piante, permette di ottenere un raccolto annuale pressoché regolare.

Per la concimazione e la difesa fitosanitaria si ricorre a interventi e metodi blandi e rispettosi dell'ambiente (concimi organici, trappole contro la mosca dell'olivo, irrorazioni di esche ecc.).

b) Raccolta delle olive

Generalmente le olive vengono raccolte quando il colore del frutto passa dal verde al nero. La raccolta inizia in novembre (quando i frutti sono ancora leggermente acerbi) per concludersi in febbraio, e raggiunge il culmine nei mesi di dicembre e gennaio. Le olive non vengono lasciate maturare troppo a lungo sull'albero perché questo comporterebbe una perdita di peso e di volume del frutto, una diminuzione dell'aroma e un aumento dell'acidità dell'olio.

La raccolta si effettua in maniera tradizionale, esclusivamente con l'uso di pettini e pochissimo a mano, onde preservare la qualità del prodotto e la salute delle piante.

c) Conferimento e magazzinaggio

Le olive vengono imballate appena raccolte in sacchi di fibra vegetale (iuta), che permette l'aerazione, e sono trasportate il giorno stesso al frantoio. Nei rari casi in cui sia necessario conservarli in magazzino per 24 ore, i sacchi sono collocati su palette in locali coperti, ventilati, al riparo dal sole e dalla pioggia.

d) Lavorazione delle olive ed estrazione dell'olio

Le olive sono sottoposte alle operazioni seguenti: presa in consegna, trasferimento alla catena di trasformazione, mondatura dalle foglie, lavaggio, frantumazione, preparazione della pasta, gramolatura della pasta, pressatura della pasta per l'estrazione dell'olio, separazione finale.

L'intero procedimento avviene nel rispetto di precise regole sul piano della pulizia, della corretta velocità di gramolatura (17-19 giri al minuto), della durata della gramolatura (20-30 minuti) e soprattutto della temperatura, che non supera in nessun caso i 28-29 °C.

e) Imballaggio e condizionamento

Prima di essere commercializzato e messo a disposizione del consumatore finale l'olio di oliva di Troizinia viene conservato in recipienti di acciaio inossidabile e quindi confezionato in lattine da 5 litri e in bottiglie di vetro scuro di capacità variabile da 0,1 litri a 1 litro.

Per garantire la qualità del prodotto e rendere possibili i controlli, l'imballaggio del prodotto finito avviene soltanto all'interno della zona geografica delimitata, anche tenuto conto di considerazioni economiche e dei vantaggi del condizionamento finale del prodotto nella zona di origine.

In ultima analisi si ritiene giusto e indispensabile che l'intero processo si svolga all'interno della zona geografica delimitata, onde garantire la tutela del nome nonché la qualità e l'autenticità del prodotto.

4.6. Legame:

L'eccellente qualità dell'olio di oliva di Troizinia è imputabile soprattutto alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona, oltre che alle pratiche colturali, al metodo e al momento della raccolta, al corretto condizionamento e a una lavorazione secondo metodi sia tradizionali che moderni che obbediscono alle regole dell'arte e ai dettami della scienza.

La posizione montagnosa o collinare degli oliveti, la moderata pluviometria annua (500 mm ca.), gli inverni miti e le estati relativamente calde e secche (durante il periodo estivo si registra però fortunatamente il 15 % delle precipitazioni di pioggia annue), l'esposizione soleggiata, i venti secchi e moderati del settore nord, l'andamento collinare che favorisce l'esposizione alla luce e all'aria degli olivi — elementi notoriamente indispensabili alla qualità dell'olio — sono tutti fattori che contribuiscono a conferire all'olio la particolare colorazione e il sapore delicato e gradevole. Parallelamente, il terreno leggermente calcareo, con un pH neutro o leggermente basico, e l'elevata concentrazione di fosforo, potassio e boro e di altri elementi concorrono largamente alla naturale fluidità dell'olio e alla sua ricchezza in sostanze aromatiche.

4.7. Struttura di controllo:

a)

Nome: Prefettura di Atene — Pireo
Circoscrizione del Pireo
Direzione dell'Agricoltura del Pireo
Indirizzo: Dimosthenous 1, GR-185 31, Peiraias
Tel. (30) 210 412 47 72
Fax (30) 210 412 61 43
E-mail: u15614@minagric.gr

b)

Nome: Organismos Pistopoiisis kai Epivleipsis Georgikon Proionton — OPEGEP [Organismo di certificazione e di vigilanza dei prodotti agricoli — AGROCERT]
Indirizzo: Androu 1 e Patision, GR-112 57, Athina
Tel. (30) 210 823 12 53
Fax: (30) 210 823 14 38
E-mail: agrocert@otenet.gr

4.8. Etichettatura:

Gli imballaggi del prodotto devono recare l'indicazione «EXAIRETIKO PARTHENO ELAIOLADO TROIZINIA POP» nonché le indicazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 8, del decreto presidenziale n. 61/93 e dal decreto ministeriale congiunto n. 2823003 del 12 gennaio 2004.

4.9. Condizioni nazionali: Si applicano le vigenti disposizioni della legge n. 2040/92, del decreto presidenziale n. 61/93 e del decreto ministeriale congiunto n. 2823003 del 12 gennaio 2004.

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 128/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«AZEITE DO ALENTEJO INTERIOR»

CE N.: PT/0234/16.5.2002

DOP (X) IGP ()

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello stato membro:*

Nome: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Indirizzo: Av. Afonso Costa, n.º 3 — P-1949-002 Lisboa
Tel. (351) 218 44 22 00
Fax (351) 218 44 22 02
e-mail: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. *Associazione richiedente:*

Nome: UCAAI — União das Cooperativas Agrícolas do Alentejo Interior
Indirizzo: Rua 5 de Outubro, 7 — P-7595 Torrão
Tel. (351) 265 66 92 52
Fax (351) 265 66 92 52
e-mail: azeites_alentejo_interior@iol.pt
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. *Tipo di prodotto:*

Classe 1.5: grassi (burro, margarina, oli, ...) olio di oliva vergine ed extra vergine

4. *Disciplinare*

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

4.1 Nome: «Azeite do Alentejo Interior»

4.2 Descrizione:

olio di oliva vergine ed extra vergine ottenuto con procedimenti meccanici da olive dell'olivo *Olea europea sativa* Hoffg, delle varietà Galega Vulgar (proporzione minima del 60 %), Cordovil de Serpa e/o Cobrançosa (proporzione massima del 40 %). Le altre varietà sono tollerate fino ad una proporzione massima del 5 %, tranne la Picual e la Maçanilha che sono tassativamente escluse. Il colore è giallo dorato o verdognolo, l'aroma fruttato e dolce di oliva matura e/o verde che ricorda altri frutti, soprattutto la mela e/o il fico. Sensazione di estrema dolcezza al gusto. Punteggio organolettico: non inferiore a 6,5 punti. Caratteristiche chimiche: assorbenza all'ultravioletto K232: massimo 2,40, K270: massimo 0,20 e Delta K: massimo 0,00. Cere: massimo 200 mg/kg, steroli (0 %) colesterolo: — massimo 0,3; brassicasterolo: — massimo 0,1; campesterolo: — massimo 3,5; stigmasterolo: — inferiore al campesterolo; betasitosterolo: — minimo 93,0; Delta 7- stigmasterolo: — massimo 0,5. Steroli totali: minimo 1600 mg/kg; eritrodiole + uvaolo (%): — massimo 4,5; acidi grassi totali (%): C14:0 — massimo 0,03; C16:0 — 14,0 a 20,0; C16:1 — 2,0 a 3,0; C18:0 — 1,5 a 2,5; C18:1 — minimo 70,0; C18:2 — 4,0 a 7,0; C18:3 — massimo 1,0. acidi grassi trans (%) transoleici — massimo 0,03; translinoleici +Translinolenici — massimo 0,03.

4.3 Zona geografica:

la zona geografica di produzione, trasformazione e confezionamento fa parte del «cuore» dell'Alentejo, generalmente denominato «Alentejo Interior» e si trova naturalmente circoscritta alla totalità dei «concelhos» di Portel, Vidigueira, Cuba, Alvito, Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo e Beja, ai quali si aggiungono le «freguesias» seguenti: Aljustrel, S. João de Negrilhos e Ervidel (concelho de Aljustrel), Entradas, (concelho de Castro Verde), Alcaria Ruiva (concelho de Mértola) e Torrão (concelho de Alcácer do Sal).

4.4 Prova dell'origine:

oltre alle caratteristiche proprie del prodotto, esiste un sistema di tracciabilità. Le aziende agricole e le unità di trasformazione e di condizionamento debbono possedere una licenza ed essere state riconosciute dall'associazione di produttori previa consultazione dell'organismo di controllo. Inoltre, esse devono essere ubicate entro i confini della zona geografica descritta. L'intero processo produttivo, dall'azienda agricola che fornisce la materia prima fino al punto di vendita del prodotto, è soggetto ad un dispositivo di controllo il cui obiettivo è verificare il rispetto di tutte le norme imposte in materia di pratiche agricole, trasporto, trasformazione e condizionamento.

È consentito apporre il marchio DOP soltanto sulle confezioni degli oli vergini ed extra vergini che presentano le caratteristiche analitiche descritte ed il cui processo produttivo è stato oggetto dei controlli previsti.

Il marchio di certificazione è numerato, il che consente una tracciabilità completa del prodotto fino all'azienda agricola. La prova dell'origine può così essere apportata in qualsiasi momento, in tutta la catena produttiva.

4.5 Metodo di ottenimento:

Le olive provengono da oliveti registrati e corrispondono, nelle proporzioni indicate, alle varietà sopra menzionate; esse vengono raccolte in buono stato di maturazione e separate da tutte le altre. Una volta trasportate alle unità di trasformazione, esse sono sottoposte alle seguenti fasi: selezione, pulitura e lavaggio, frangitura, gramolatura, spremitura o centrifugazione. L'olio così ottenuto, dopo la decantazione, è immagazzinato in depositi adeguati, in attesa del condizionamento. L'ottenimento dell'olio rispetta tutte le norme di buona pratica, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari di lotta contro i parassiti, le modalità di raccolta, il modo e i tempi di trasporto dal luogo della raccolta al frantoio, l'immagazzinamento delle olive nei frantoi, nonché i tempi massimi che intercorrono fra la raccolta e le operazioni di molitura e di gramolatura della pasta. Non sono consentite le tecniche di seconda estrazione né l'utilizzo di enzimi o di talco. Gli oli vergini ed extra vergini sono condizionati in recipienti idonei, debitamente etichettati. Tutte le operazioni descritte si svolgono nella zona geografica dal momento che l'olio è miscibile e non è quindi possibile procedere a separazione o distinzione successiva. Così, questa è la procedura appropriata per mantenere il controllo del prodotto ed evitare qualsiasi interruzione della catena di tracciabilità, in modo da garantire l'origine e l'autenticità nei confronti del consumatore.

4.6 Legame:

la produzione di olio è indissolubilmente legata all'Alentejo Interior. È in questa regione infatti che l'olivo trova tutte le condizioni climatiche e pedologiche favorevoli al proprio sviluppo e all'ottenimento di frutti idonei per la produzione di oli di oliva vergini ed extra vergini. Nel corso degli anni, le varietà appropriate sono quindi state selezionate in modo da scartare quelle che producono aromi o gusti estranei agli oli fruttati tipici della regione, in cui il rispetto delle buone pratiche è una costante. Al di là del legame storico e socioculturale fra il prodotto e la sua regione, di cui sono testimoni innumerevoli monumenti (alcuni dei quali risalenti all'epoca romana), canti popolari, attrezzi realizzati ad hoc, la toponimia regionale, prodotti gastronomici, cognomi, riferimenti bibliografici e studi, l'«Azeite do Alentejo Interior» presenta un profilo chimico e sensoriale ben conosciuto e distinto da quello di altri oli di oliva. Sebbene le varietà utilizzate non si trovino unicamente in questa regione, la composizione varietale degli olivi e l'ecosistema sono un elemento determinante per ottenere un olio di oliva che presenti le caratteristiche descritte.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: Certialentejo — Certificação de Produtos Agrícolas, LDA

Indirizzo: Av. General Humberto Delgado, 34 — 1.ª Esq — P-7000-900 Évora

Tel. (351) 266 76 95 64/5

Fax (351) 266 76 95 66

e-mail: geral@certialentejo.pt

Certialentejo è stata riconosciuta conforme ai requisiti della norma 45011:2001

4.8 Etichettatura:

Figurano obbligatoriamente sull'etichetta la menzione «Azeite do Alentejo Interior — Denominação de Origem Protegida» e, una volta effettuata la registrazione comunitaria, il relativo logotipo comunitario. L'etichetta reca inoltre il marchio di certificazione, che deve anch'esso indicare il nome del prodotto, la menzione corrispondente, il nome dell'organismo di controllo e il numero di serie del prodotto (codice numerico o alfanumerico di tracciabilità del prodotto).

4.9 Condizioni nazionali: —

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 128/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«PAIO DE BEJA»

CE N.: PT/0230/08.04.2002

DOP () IGP (X)

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea ⁽¹⁾.

1. Servizio competente dello stato membro:

Nome: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Indirizzo: Av. Afonso Costa, n.º 3, P-1949-002 Lisboa
Tel.: (351) 218 44 22 00
Fax: (351) 218 44 22 02
e-mail: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. Associazione richiedente:

Nome: Cooperativa Agrícola de Beja, CRL
Indirizzo: Rua Mira Fernandes, n.º 2
Apartado 14
P-7801-901 Beja
Tel.: (351) 284 32 20 51
Fax: (351) 284 32 28 97
e-mail: coopagri.beja@mail.telepac.pt
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.2 — Prodotti a base di carne

4. Disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1 Nome:

«PAIO DE BEJA»

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

4.2 Descrizione:

salume generalmente affumicato con legna di leccio, costituito di carne e grasso provenienti dal sezionamento di suini di razza alentejana, con aggiunta di sale, pasta di paprica, spicchi di aglio secchi tritati, cumino, paprica e pepe. Come involucro viene utilizzato budello naturale e salato di suino. È un insaccato grosso, diritto, a sezione cilindrica, di lunghezza fra 12 e 20 cm e di diametro fra 6 e 15 cm. L'aspetto è brillante e leggermente rugoso, il colore rossastro e bianco, la consistenza da semi-dura a dura. Viene chiuso mediante torsione e legato con filo di cotone alle due estremità. Al taglio presenta un colore da rossastro a rosato a chiazze bianche e l'impasto, perfettamente legato, è di aspetto omogeneo. Il grasso, brillante e di colore madreperlaceo, è aromatico e di sapore gradevole. L'insaccato ha sapore gradevole, appena salato e talvolta leggermente piccante. L'aroma è gradevole, delicatamente affumicato.

4.3 Zona geografica:

La zona geografica di produzione della materia prima destinata alla lavorazione del Paio de Beja, naturalmente delimitata dai querceti (*Montado*), è circoscritta ai comuni di Abrantes, Alandroal, Alcácer do Sal (tranne la *freguesia* di Santa Maria do Castelo), Alcoutim, Aljezur (*freguesias* di Odeceixe, Bordeira, Rogil e Aljezur), Aljustrel, Almodôvar, Alter do Chão, Alvito, Arraiolos, Arronches, Avis, Barrancos, Beja, Borba, Campo Maior, Castelo Branco, Castelo de Vide, Castro Marim (*freguesias* di Odeleite e Azinhal), Castro Verde, Chamusca, Coruche, Crato, Cuba, Elvas (tranne la *freguesia* di Caia e S. Pedro), Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, Gavião, Grândola (tranne la *freguesia* di Melides), Idanha-a-Nova, Lagos (*freguesia* di Bensafrim), Loulé (*freguesias* di Ameixial, Salir, Alte, Benafim e Querença), Marvão, Mértola, Monchique (*freguesias* di Monchique, Marmeleira e Alferce), Monforte, Montemor-o-Novo, Mora, Moura, Mourão, Nisa, Odemira (tranne le *freguesias* di Vila Nova de Mil Fontes e S. Teotónio), Ourique, Penamacor, Ponte de Sôr, Portalegre, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Sabugal, Santiago do Cacém (tranne la *freguesia* di Santo André), Sardoal, São Brás de Alportel, Serpa, Sines, Silves (*freguesias* di S. Marcos, S. Bartolomeu de Messines e Silves), Sousel, Tavira (*freguesia* di Cachopo), Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira, Vila Velha de Ródão e Vila Viçosa. In considerazione della peculiarità dei condimenti, del metodo locale di produzione e delle caratteristiche organolettiche del prodotto, la zona geografica di trasformazione, maturazione, taglio e condizionamento è naturalmente circoscritta al comune di Beja.

4.4 Prova dell'origine:

Il Paio de Beja può essere prodotto esclusivamente in impianti di trasformazione debitamente riconosciuti, ubicati nella zona di trasformazione e autorizzati dall'associazione. La materia prima proviene da suini di razza alentejana allevati in aziende agropastorali che dispongono di zone boschive di lecci e/o querce da sughero compatibili con i sistemi di produzione da estensivi a semi-estensivi, caratterizzati dalla predominanza dell'allevamento all'aperto. Gli animali sono iscritti nel Libro genealogico della razza alentejana. I suini sono macellati e sezionati in impianti riconosciuti, situati in entrambi i casi nella zona geografica di produzione. Le aziende agricole, gli impianti di macellazione, di sezionamento e di produzione del Paio de Beja sono debitamente affiliati all'associazione e soggetti a controllo da parte di un ente autonomo. Questo sistema garantisce la tracciabilità completa del prodotto, permettendo di effettuare in qualsiasi momento la prova della sua origine, dall'azienda agricola fino ad ogni singola unità venduta, immancabilmente contrassegnata da marchio di certificazione a sua volta munito di numero di serie.

4.5 Metodo di ottenimento:

l'insaccato è ottenuto da pezzi di carne del lombo, della coscia e della spalla e da grasso di suini di razza alentejana, tritati a macchina oppure a mano, nella proporzione del 70-90 % di magro e del 10-30 % di grasso. Dopo la tritatura si mescolano in un recipiente la carne, il grasso e i condimenti precedentemente diluiti in acqua (pratica, questa, tipica della regione). Si lascia riposare l'impasto per 1 — 2 giorni in apposite camere frigorifere ad una temperatura non superiore a 10 °C e ad un tasso di umidità vicino all'80/90 %. Si procede quindi a riempire i budelli di suino conservati in salamoia, avendo cura di chiudere e stringere bene le salsicce ottenute. Dopo l'operazione di riempitura si procede all'affumicatura che dura un minimo di 3 giorni e un massimo di 12 giorni (da 5 a 10 giorni d'estate e da 8 a 12 giorni d'inverno). Sul mercato si presenta intero, in pezzi o a fette, sempre preconfezionati all'origine. Per il confezionamento, ove effettuato, si utilizza materiale idoneo, non nocivo e inerte rispetto al prodotto, in ambiente normale, controllato o sotto vuoto. Le operazioni di taglio e confezionamento possono essere effettuate soltanto nella zona geografica di trasformazione onde facilitare la completa tracciabilità del prodotto e consentire eventuali controlli nonché evitare ogni alterazione delle caratteristiche gustative e microbiologiche del prodotto.

4.6 Legame:

Testimonianze del consumo di carne suina nell'alimentazione umana sono state trovate nel Basso Alentejo in vestigia che risalgono all'età del bronzo, in prossimità di dolmen e di altri monumenti megalitici. Il consumo di questa carne nella regione è comprovato anche nel secolo IV a.c., durante un periodo di dominazione celtica. I celti contribuirono infatti in misura determinante alla diversificazione delle abitudini alimentari nel Basso Alentejo. Più tardi, il consumo di carne suina si rafforzò ulteriormente a contatto della tradizione romana, all'epoca in cui i romani conquistarono la regione; in essa questi colonizzatori scoprirono alcuni aspetti innovativi: l'alimentazione dei suini a base di ghiande e l'utilizzo di piante aromatiche locali nella confezione di alimenti. Durante il primo millennio d.c. si assiste al fenomeno delle invasioni musulmane. I divieti del Corano non sembrano tuttavia aver inciso sulle abitudini locali. Contributo significativo di questa epoca è senz'altro l'introduzione di spezie nell'arte culinaria locale. Nel corso dei secoli numerosi sono i riferimenti alla presenza di suini nutriti con ghiande dei querceti (*Montado*), le cui carni, fresche o conservate, sono quelle maggiormente consumate nella regione. Gli animali vivevano in regime estensivo e talvolta, in modo complementare, in recinti comuni chiamati «adúas», ancora presenti fino a pochi anni fa nelle terre alentejane. Il maiale, quindi, ha sempre rivestito grandissima importanza nella gastronomia alentejana, dall'antichità fino ai giorni nostri. La necessità di conservare la carne suina per tutto l'anno ha contribuito in larga misura al diffondersi dell'arte della salumeria di cui il Paio de Beja è un esempio di rilievo. In sintesi, il legame del Paio de Beja con la regione si basa su tre elementi fondamentali: le carni utilizzate provengono da animali di razza autoctona della regione; questi animali sono allevati nei querceti della regione; le carni sono preparate in base ad un metodo particolare, con condimenti, forma di presentazione e caratteristiche sensoriali che lo differenziano dagli altri prodotti della salumeria dell'Alentejo.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: Certialentejo — Certificação de Produtos Agrícolas, LDA

Indirizzo: Av. General Humberto Delgado, N.º 34 1.ª Esq

P-7000-900 Évora

Tel.: (351) 266 76 95 64

Fax: (351) 266 76 95 66

e-mail: certialentejo@net.sapo.pt

L'organismo Certialentejo è stato riconosciuto come rispondente ai requisiti della Norma 45011:2001

4.8 Etichettatura:

Figurano obbligatoriamente sull'etichetta le diciture: «PAIO de BEJA — Indicação Geográfica Protegida» ed il rispettivo logo comunitario. L'etichetta deve recare anche il marchio di certificazione che include obbligatoriamente il nome del prodotto e la corrispondente menzione, il nome dell'organismo di controllo e il numero di serie (codice numerico e alfanumerico che garantisce la tracciabilità del prodotto).

4.9 Condizioni nazionali: —

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4246 — Merrill Lynch/Farallon/Barceló/Playa)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 128/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Merrill Lynch L.P. Holdings, Inc («MLLPHI», USA), controllata da Merrill Lynch & Co., Inc., Cabana Investors B.V. («Farallon», USA), parte del gruppo Farallon e Barceló Corporación Empresarial, S.A. («Barceló», Spagna), appartenente al gruppo group Barceló, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo congiunto dell'impresa Playa Hotels & Resorts, S.L. («Playa», Spagna) mediante l'acquisto di azioni.

2. Le attività dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per MLLPHI: banca d'investimenti e consulente di società, governi, istituzioni e privati. Gestione di cespiti finanziari,
- per Farallon: gestione di fondi d'investimento e di conti,
- per Barceló: gestione di alberghi, prevalentemente situati in città e centri di vacanze,
- per Playa: acquisto, sviluppo e riorganizzazione di centri di vacanza «tutto compreso» in Messico, America centrale, Repubblica Dominicana e altri paesi dei Caraibi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4246 — Merrill Lynch/Farallon/Barceló/Playa, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Pubblicità ex-post delle sovvenzioni di Eurostat nel 2005

(2006/C 128/07)

Conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario e all'articolo 169 delle sue modalità di esecuzione, con la presente vengono portate a conoscenza del pubblico le azioni sovvenzionate da Eurostat nel corso del 2005.

Il file elettronico elencante le azioni in questione è disponibile sul server EUROPA (<http://europa.eu.int>). Il percorso da seguire per accedere al file è il seguente: «Istituzioni», «Commissione europea», «Sovvenzioni», quindi, ad esempio in inglese, «Statistics», «Eurostat Grants», «**List of grants awarded in 2005**».

Nell'elenco sono riportati il numero di riferimento, l'unità interessata, il nome e il paese del beneficiario e la denominazione dell'azione, nonché l'importo della sovvenzione concessa e il tasso di cofinanziamento dell'azione.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4179 — Huntsman/Ciba Specialty Chemicals)

(2006/C 128/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 23.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Huntsman International LLC («Huntsman», United States) e Huntsman Germany GmbH («Huntsman Germany», Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Textile Effects Business of Ciba Specialty Chemicals Holding Inc («Ciba», Svizzera) mediante acquisto di azioni o quote e acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Huntsman: sviluppo, produzione e distribuzione di un'ampia gamma di prodotti chimici,
- Ciba: sviluppo, produzione di specialità chimiche per l'industria chimica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4179 — Huntsman/Ciba Specialty Chemicals, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4226 — DSGI/Fotovista)

(2006/C 128/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 23.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa DSG International plc («DSGI», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Fotovista S. A. («Fotovista», Francia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— DSGI: vendita di prodotti elettrici di largo consumo,

— Fotovista: vendita di prodotti elettrici di largo consumo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4226 — DSGI/Fotovista, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

(2006/C 128/10)

Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di requisiti costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali requisiti sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le parti contraenti in questione hanno notificato alle altre parti contraenti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate.

Decisione numero	Data di adozione	Riferimenti di pubblicazione	Atti giuridici integrati	Data di entrata in vigore
32/2005	11.3.2005	GU L 198 del 28.7.2005, pag. 22 Suppl. n. 38, pag. 14	Direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004 che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti	1.8.2005
71/2005	29.4.2005	GU L 239 del 15.9.2005, pag. 62 Suppl. n. 46, pag. 38	Regolamento (CE) n. 2236/2004 della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e da 3 a 5, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 9, 22, 28 e 32 Regolamento (CE) n. 2237/2004 della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IAS 32 e l'IFRIC 1 Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33 Regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dello IAS 39	1.8.2005

Decisione numero	Data di adozione	Riferimenti di pubblicazione	Atti giuridici integrati	Data di entrata in vigore
75/2005	29.4.2005	GU L 239 del 15.9.2005, pag. 68 Suppl. n. 46, pag. 43	Decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005) Decisione 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (Media Plus -Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)	20.12.2005
82/2005	10.6.2005	GU L 268 del 13.10.2005, pag. 13 Suppl. n. 52, pag. 7	Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea	1.2.2006
103/2005	8.7.2005	GU L 306 del 24.11.2005, pag. 36 Suppl. n. 60, pag. 23	Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione	1.2.2006
116/2005	30.9.2005	GU L 339 del 22.12.2005, pag. 18 Suppl. n. 66, pag. 10	Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani	1.4.2006
119/2005	30.9.2005	GU L 339 del 22.12.2005, pag. 24 Suppl. n. 66, pag. 14	Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari	1.4.2006

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie]

(2006/C 128/11)

Imposizione di obblighi di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

1. Gjögur-Reykjavík v.v.
2. Bíldudalur-Reykjavík v.v.
3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.
4. Grímsey-Akureyri v.v.
5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.
6. Höfn-Reykjavík v.v.

1. INTRODUZIONE

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:EN:HTML>), l'Islanda ha deciso di continuare ad imporre obblighi di servizio pubblico, a partire dal **1° gennaio 2007**, per i servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

1. Gjögur-Reykjavík v.v.
2. Bíldudalur-Reykjavík v.v.
3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.
4. Grímsey-Akureyri v.v.
5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.
6. Höfn-Reykjavík v.v.

2. GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO COMPRENDONO

2.1. Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le condizioni previste si applicano per il periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 (3 anni).

Frequenze minime

- Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: 2 viaggi di andata e ritorno alla settimana
- Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: 6 viaggi di andata e ritorno alla settimana
- Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: 5 viaggi di andata e ritorno alla settimana
- Akureyri-Grímsey-Akureyri: 3 viaggi di andata e ritorno alla settimana
- Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: 5 viaggi di andata e ritorno alla settimana
- Reykjavík-Höfn-Reykjavík: 7 viaggi di andata e ritorno alla settimana

Linee

- I servizi previsti devono essere diretti.

Orari

- Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: partenza da Reykjavík non prima delle 09:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 17:00.
- Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: partenza da Reykjavík non prima delle 09:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 19:00.
- Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: partenza da Reykjavík non prima delle 08:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 19:00.
- Akureyri-Grímsey-Akureyri: partenza da Akureyri non prima delle 09:00. Arrivo ad Akureyri non oltre le 17:00.
- Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: partenza da Akureyri non prima delle 09:00. Arrivo ad Akureyri non oltre le 17:00.
- Reykjavík-Höfn-Reykjavík: partenza da Reykjavík non prima delle 08:00. Arrivo a Reykjavík non oltre le 18:00.

Capacità

- Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio.
- Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio.
- Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio.
- Akureyri-Grímsey-Akureyri: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio nel periodo 1° settembre — 30 aprile. In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio nel periodo 1° maggio — 31 agosto.
- Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 9 posti in ogni viaggio nel periodo 1° settembre — 30 aprile. In entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio nel periodo 1° maggio — 31 agosto.
- Reykjavík-Höfn-Reykjavík: in entrambe le direzioni si dovranno offrire almeno 15 posti in ogni viaggio.

2.2. Categoria di aeromobili

- Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri e 600 kg di merci dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1° novembre — 31 maggio. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri e 200 kg di merci dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1° giugno — 31 ottobre.
- Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.
- Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.
- Akureyri-Grímsey-Akureyri: un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1° settembre — 30 aprile. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1° maggio — 31 agosto.

- Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 9 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1° settembre — 30 aprile. Un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti nel periodo 1° maggio — 31 agosto.
- Reykjavík-Höfn-Reykjavík: un aeromobile plurimotore a turboelica omologato per un minimo di 15 passeggeri dovrà essere utilizzato per i voli richiesti.

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative relative agli aeroporti.

2.3. Tariffe

La tariffa intera massima per un viaggio di sola andata (massima flessibilità), esclusi le tasse aeroportuali e il premio assicurativo, non può superare i seguenti prezzi (indice dei prezzi del gennaio 2006):

1. Reykjavík — Gögur	9 280 ISK (+ 930 ISK)
2. Reykjavík — Búdudalur	9 280 ISK (+ 930 ISK)
3. Reykjavík — Sauðárkrókur	9 280 ISK (+ 930 ISK)
4. Akureyri — Grímsey	8 090 ISK (+ 930 ISK)
5. Akureyri — Vopnafjörður	10 190 ISK (+ 930 ISK)
6. Akureyri — Þórshöfn	10 190 ISK (+ 930 ISK)
7. Reykjavík — Höfn	11 520 ISK (+ 930 ISK)

Sconti sociali saranno offerti secondo la prassi consueta.

Le tariffe potranno essere adeguate in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo con frequenza semestrale massima.

2.4. Tariffe merci

Reykjavík-Gögur-Reykjavík: la tariffa per il trasporto merci non dovrà superare 680 ISK, IVA esclusa, e il prezzo per chilogrammo 19 ISK, IVA esclusa, nel periodo 1° novembre — 31 maggio (livello dei prezzi del gennaio 2006).

2.5. Continuità del servizio

Il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 4 % del numero di voli previsto su base annua.

2.6. Accordi di cooperazione

Dopo l'espletamento della procedura d'appalto, che limita a un unico vettore l'accesso alle seguenti rotte:

1. Gögur-Reykjavík v.v.
2. Búdudalur-Reykjavík v.v.
3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.
4. Grímsey-Akureyri v.v.
5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.
6. Höfn-Reykjavík v.v.

si applicano le seguenti condizioni:

Tariffe

Tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa a massima flessibilità.

Condizioni di trasferimento

Tutte le condizioni stabilite dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, dovranno essere decise su basi oggettive e non discriminatorie.

3. ULTERIORI INFORMAZIONI SI POSSONO OTTENERE AL SEGUENTE INDIRIZZO

Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio)
Borgartún 7,
PO Box 5100,
IS-125 Reykjavík
Tel. (35-4) 530 14 00
Fax (35-4) 530 14 14

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DG EAC/36/2006

Cooperazione UE-SU nei settori dell'istruzione terziaria e della formazione professionale**Programma Atlantis****(Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies —
Attività di collegamento transatlantico e di reti accademiche per la formazione e gli studi integrati)****Avviso di pubblicazione di un invito a formulare proposte su Internet**

(2006/C 128/12)

1. Obiettivi e descrizione

L'obiettivo generale del presente invito consiste nel promuovere e migliorare la comprensione e l'interazione fra i cittadini degli Stati membri dell'UE e degli Stati Uniti, anche attraverso una conoscenza più ampia delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale nell'UE e negli SU. Nell'ambito del presente invito rientrano due tipi di attività.

Progetti di consorzi riguardanti le lauree transatlantiche

L'attività di cui trattasi consiste nel sostenere consorzi di istituti d'istruzione terziaria dell'UE e degli SU (denominati qui di seguito «consorzi») che attuano programmi di corsi di laurea doppi o comuni, denominati nel presente documento «lauree transatlantiche». Il sostegno può essere concesso anche in forma di sussidi alla mobilità degli studenti e del personale docente accademico.

Misure relative alle politiche

La presente attività intende sostenere i progetti e le iniziative multilaterali UE-SU volti a migliorare la collaborazione nel settore dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale.

2. Candidati ammessi

Possono presentare richieste di sussidi a titolo del presente invito gli istituti d'istruzione terziaria e gli organismi di istruzione e formazione professionale. Per le misure relative alle politiche l'invito è aperto anche ad altre organizzazioni quali agenzie di accreditamento, agenzie o organizzazioni di istruzione, ditte private, gruppi industriali e aziendali, organizzazioni non governative, istituti di ricerca ed organismi professionali. I candidati devono essere stabiliti in uno dei 25 paesi membri dell'Unione europea.

3. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio disponibile per il cofinanziamento dei progetti ammonta secondo le stime a 4 milioni di euro, la maggior parte dei quali sarà riservata a progetti di consorzi riguardanti le lauree transatlantiche.

Nel 2006 saranno finanziati circa cinque (5) progetti di attuazione delle lauree e qualche progetto di misure relative alle politiche.

L'importo massimo del finanziamento comunitario ammonta a 696 000 EUR per un progetto di consorzio relativo alla laurea transatlantica e a 50 000 EUR per una misura biennale relativa alla politica. Le attività progettuali dovrebbero iniziare nel novembre 2006. La durata dei progetti di consorzi per le lauree transatlantiche comprende 48 mesi e le misure relative alle politiche avranno una durata pari a 24 mesi.

4. Scadenza

Le candidature vanno inviate alla Commissione entro il **7 luglio 2006**.

5. Altre informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sui seguenti siti web:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/call_en.html

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/calls/callg_en.html

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere per iscritto a eac-3C-cooperation@cec.eu.int

IS-Reykjavík: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di cui al punto 64a dell'Allegato XIII dell'Accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] per la prestazione di servizi aerei di linea sulle rotte:

1. Gjögur-Reykjavík v.v. — 2. Bíldudalur-Reykjavík v.v. — 3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v. — 4. Grímsey-Akureyri v.v. — 5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v. — 6. Höfn-Reykjavík v.v.

(2006/C 128/13)

1. **Introduzione:** A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_392R2408.html), l'Islanda ha deciso di continuare ad imporre obblighi di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle seguenti rotte, a partire dall'1.1.2007, secondo quanto pubblicato l'1.6.2006 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* n. C 128 e nel supplemento SEE n. 27.

1. Gjögur-Reykjavík v.v.
2. Bíldudalur-Reykjavík v.v.
3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.
4. Grímsey-Akureyri v.v.
5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.
6. Höfn-Reykjavík v.v.

Se, 4 settimane prima della prevista entrata in vigore del contratto per le suddette rotte, nessun vettore aereo avrà comunicato al ministero islandese delle comunicazioni di aver istituito, o essere in procinto di istituire, servizi aerei di linea, a decorrere dall'1.1.2007, in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti sulle suddette rotte e senza richiedere una compensazione finanziaria o protezione di mercato, l'Islanda ha deciso, conformemente alla procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento, di limitare a un solo vettore l'accesso a ciascuna rotta e, in seguito a un appalto, di concedere il diritto di gestire le rotte per un periodo di 3 anni, a partire dall'1.1.2007.

2. **Obiettivo dell'appalto:** Fornitura, a decorrere dall'1.1.2007, di servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

1. Gjögur-Reykjavík v.v.
2. Bíldudalur-Reykjavík v.v.
3. Sauðárkrókur-Reykjavík v.v.
4. Grímsey-Akureyri v.v.

5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri v.v.

6. Höfn-Reykjavík v.v.

conformemente agli obblighi di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* n. C 128 dell'1.6.2006.

3. **Partecipazione alla gara d'appalto:** La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2407:EN:HTML>).

4. **Procedura di gara:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

L'Ente di Stato per il commercio, che agisce per conto dell'Amministrazione stradale islandese, si riserva il diritto di respingere tutte le offerte. Le offerte giunte in ritardo e quelle non conformi al bando di gara verranno respinte.

L'Ente di Stato per il commercio, che agisce per conto dell'Amministrazione stradale islandese, si riserva il diritto di avviare ulteriori negoziati se tutte le offerte presentate sono insoddisfacenti o se, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non ci sono offerenti o ce n'è uno solo. Tali negoziati dovranno essere conformi agli obblighi di servizio pubblico imposti e non dovranno apportare mutamenti sostanziali alle condizioni del bando di gara iniziale.

Le offerte possono riguardare tutte le rotte o solo le rotte nn. 1 e 2, o solo le rotte n. 3, o le rotte nn. 4 e 5 o solo le rotte n. 6.

Le offerte vanno formulate in lingua islandese o inglese.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Tuttavia, l'offerta resterà valida non oltre le 12 settimane che seguono l'apertura delle offerte.

5. **Decisione di aggiudicazione:** L'appalto verrà aggiudicato all'offerta che richiede il corrispettivo minore per il periodo 1.1.2007-31.12.2009.

6. **Capitolato d'offerta:** Il capitolato d'oneri completo, che comprende il testo degli obblighi di servizio pubblico, le norme specifiche applicabili alla gara (legge islandese n. 65/1993 sull'attuazione delle gare di appalto in relazione agli obblighi di servizio pubblico in vista dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio) può essere richiesto al seguente indirizzo:

Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Borgartúni 7, IS-105 Reykjavík. Tel. (35-4) 530 1400. Fax (35-4) 530 1414. E-mail: utbod@rikiskaup.is.

Il prezzo del capitolato è di 3 500 ISK.

7. **Compensazione finanziaria e adeguamento dei prezzi:** Le offerte presentate devono indicare esplicitamente la somma richiesta a titolo di compensazione, in corone islandesi (ISK), per un viaggio di andata e ritorno in ciascuna delle rotte nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, in conformità della compensazione richiesta per la prestazione del servizio in questione, per 3 anni a decorrere dalla data di inizio prevista (1.1.2007). Le offerte si baseranno sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte. È fatto inoltre obbligo di presentare un bilancio operativo per esercizio annuale. Tali dati vanno inseriti nel capitolato d'oneri in apposito formato, insieme a tutte le informazioni ivi richieste.

Adeguamento dei prezzi:

Tutti gli importi della compensazione si dovranno basare sul livello dei prezzi fissato il giorno di apertura delle offerte.

L'importo della compensazione richiesta per ciascun viaggio di andata e ritorno il giorno di apertura delle offerte sarà rivisto l'1.1.2007 e l'importo della compensazione rivisto sarà valido per il periodo 1.1.2007-31.12.2007. L'importo della compensazione per gli esercizi 1.1.2008-31.12.2008 e 1.1.2009-31.12.2009 sarà rivisto all'inizio dell'esercizio. La revisione sarà effettuata applicando il seguente indice:

una variazione dell'1% del prezzo del carburante JET A-1 comporta una variazione dell'importo della compensazione dello 0,2%;

una variazione dell'1% dell'indice dei prezzi al consumo comporta una variazione della compensazione dello 0,8%.

L'operatore può chiedere che le tariffe merci e le tariffe passeggeri siano riviste in funzione delle variazioni del suddetto indice con frequenza semestrale massima.

Il vettore tratterà tutte le entrate generate dal servizio ed è pienamente responsabile delle spese; è tuttavia possibile rinegoziare le condizioni in conformità con il contratto tipo, qualora si verificino modifiche sostanziali e imprevedibili dei presupposti su cui esso si basa.

8. **Tariffe:** Le offerte presentate devono specificare le tariffe e le relative condizioni. Le tariffe devono essere conformi agli obblighi di servizio pubblico figuranti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* n. C 128 dell'1.6.2006.

9. **Durata, modifica e risoluzione del contratto:** Il contratto avrà inizio l'1.1.2007 e terminerà il 31.12.2009.

Durante le 6 settimane che seguono la fine del periodo contrattuale, verrà eseguita, di concerto con il vettore, una verifica dell'attuazione del contratto.

Il contratto può essere modificato solo se le modifiche sono conformi agli obblighi di servizio pubblico. Ogni modifica del contratto dovrà figurare in un suo allegato.

Il vettore può recedere dal contratto solo al termine di un periodo di preavviso di 6 mesi.

10. **Violazione del contratto/rescissione:** In caso di violazione sostanziale ad opera di una parte, il contratto può essere rescisso con effetto immediato dall'altra parte.

Il vettore aereo deve rispettare tutti gli obblighi di servizio pubblico definiti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* n. C 128 dell'1.6.2006 e nel capitolato d'oneri. In caso di inosservanza di tali obblighi, l'Amministrazione stradale islandese può sospendere i pagamenti in relazione a tale inadempimento.

L'Amministrazione stradale islandese può rescindere il contratto con effetto immediato in caso di violazione sostanziale del contratto o qualora il vettore sia in stato di insolvenza oppure dichiarare fallimento.

L'Amministrazione stradale islandese può rescindere il contratto con effetto immediato se la licenza dell'operatore è stata revocata o non rinnovata.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera il 4% di quelli previsti, la compensazione finanziaria verrà ridotta proporzionalmente al numero di tali voli.

11. **Codici delle compagnie aeree:** I voli non possono portare codici diversi da quello dell'offerente e non possono far parte di accordi di code-sharing.

12. **Invio delle offerte:** Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede il timbro postale, oppure consegnate a mano, al più tardi il 6.7.2006 (14:00), all'Ente di Stato per il commercio, dove saranno aperte, in presenza degli offerenti che avranno fatto richiesta di partecipare allo spoglio, il 6.7.2006 (14:00). Non saranno aperte le offerte pervenute oltre il 6.7.2006 (14:00).

Le offerte devono essere inviate, in busta sigillata, al seguente indirizzo:

Ríkiskaup (Ente di Stato per il commercio), Borgartúni 7, IS-105 Reykjavík. Tel. (35-4) 530 14 00. Fax (35-4) 530 14 14.

La busta contenente l'offerta deve recare la seguente dicitura:

Ríkiskaup (The State Trading Centre), Tenders No 13783, Áætlunarflug 2007-2009

(indicare anche il nome dell'offerente).

13. **Validità della gara:** Il presente bando vale solo se 4 settimane prima dell'entrata in vigore del contratto nessun vettore aereo SEE [per vettore aereo SEE si intende un vettore aereo comunitario o un vettore aereo munito di licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato EFTA parte dell'Accordo SEE, conformemente all'atto di cui al punto 66b dell'Allegato XIII dell'Accordo SEE (regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei)] avrà comunicato al ministero islandese delle comunicazioni di essere in procinto di istituire servizi aerei di linea in conformità con gli obblighi di servizio pubblico imposti senza richiedere alcun sostegno finanziario o protezione del mercato.
-